

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEI PROFESSIONISTI**

### **Indice**

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Oggetto del Regolamento

#### **CAPO II - IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE**

Art. 2 Il Presidente della Consulta

#### **CAPO III - LA CONSULTA PROVINCIALE**

Art. 3 Composizione della Consulta provinciale

Art. 4 Autonomia organizzativa della Consulta provinciale

Art. 5 Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio

Art. 6 Funzioni consultive e formulazione delle proposte

Art. 7 Convocazione delle sedute

Art. 8 Luogo delle sedute

Art. 9 Quorum per la validità delle riunioni

Art. 10 Validità delle proposte

Art. 11 Trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Art. 12 Partecipazione ai lavori della Consulta

Art. 13 Processo verbale delle sedute

Art. 14 Votazioni

#### **CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 15 Entrata in vigore del regolamento

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni della Consulta dei professionisti di cui agli artt. 3, 3° comma, e 27 dello Statuto.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio camerale e può essere modificato anche su proposta della Consulta stessa.

#### **CAPO II - IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE**

##### **Art. 2 - Il Presidente della Consulta**

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di Commercio che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.
2. La nomina del Presidente della Consulta deve effettuarsi a maggioranza dei presenti.
3. La prima seduta e le altre che dovessero precedere quelle di nomina sono presiedute dal Presidente della Camera di Commercio.
4. Il Presidente della Consulta nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti:
  - a) predispone l'ordine del giorno dei lavori della Consulta;
  - b) convoca la Consulta;
  - c) dirige i lavori della Consulta;

- d) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;
  - e) ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e di sciogliere la riunione quando si verificano turbamenti che ne rendano impossibile la prosecuzione
- 5 La Consulta nomina a maggioranza dei presenti, anche un Vice Presidente con il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

### **CAPO III - LA CONSULTA PROVINCIALE**

#### **Art. 3 - Composizione della Consulta provinciale**

1. Fanno parte della Consulta provinciale i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a carattere intellettuale, strettamente interessate dalle attività camerali ed inerenti alla materie giuridiche, economiche, tributarie e tecniche individuate ai sensi dallo Statuto nonché, di diritto, i Presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente e operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio.
2. Al fine di determinare la maggiore rappresentatività delle associazioni professionali nell'ambito della provincia si dovrà tener conto, in particolare:
  - a) della consistenza numerica, che dovrà essere almeno pari **a 10 iscritti**;
  - b) dei servizi resi e dell'attività svolta nella circoscrizione di competenza in coerenza alle materie indicate al 1° comma ed alla mission camerale;
  - c) dell'operatività almeno triennale sul territorio.
3. Per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative che potranno far parte della Consulta verrà emanato apposito bando approvato dalla Giunta Camerale e pubblicato all'albo camerale. Alla scadenza dei termini indicati nel suddetto bando, la Giunta provvederà ad esaminare le domande pervenute inserendo nell'elenco dei partecipanti alla Consulta le associazioni in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo.
4. Nel caso in cui, dopo la costituzione della Consulta venissero istituiti nuovi ordini professionali si provvederà all'aggiornamento automatico dei componenti della Consulta con il rappresentante del nuovo ordine professionale costituito.
5. La carica di componente della Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.

#### **Art. 4 - Autonomia organizzativa della Consulta provinciale**

1. La Consulta ha autonomia organizzativa, che esercita nel rispetto delle norme vigenti e dei modi indicati nel presente regolamento.
2. Si riunisce in via ordinaria almeno in una sessione annuale.

#### **Art. 5 - Designazione del rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio**

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali.
2. Per la validità delle riunioni della Consulta e per la validità della nomina del rappresentante degli ordini professionali si rimanda agli artt. 9 e 10 del presente regolamento.
3. Il Presidente della Consulta comunica, entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e) del d.m. 4/08/11 n. 156, al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.
4. In assenza di designazione, si applicano le vigenti norme di legge.

#### **Art. 6 - Funzioni consultive e formulazione delle proposte**

1. La Consulta esprime, in via preventiva, pareri consultivi sui documenti di programmazione economico-finanziaria. Formula proposte sulle funzioni camerali inerenti alle attività professionali. Indirizza alla Camera suggerimenti in ordine ad iniziative finalizzate a supportare le aziende nei percorsi di sviluppo, innovazione ed apertura ai mercati internazionali con riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica della Camera di Commercio.
2. Esercita altresì funzioni di tipo consultivo in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

#### **Art. 7 - Convocazione delle sedute**

1. La Consulta è convocata dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni programmate deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta e deve essere inviato all'indirizzo indicato dai componenti la Consulta, con l'ordine del giorno, via e-mail o tramite fax, almeno otto giorni prima della seduta. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata entro quarantotto ore prima della seduta.
3. La convocazione straordinaria della Consulta deve essere disposta dal Presidente quando ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di Commercio, dal Segretario Generale o lo richiedano almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
4. Nell'eventualità che una riunione della Consulta non possa essere presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente per temporanea assenza o impedimento, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di nomina fra i componenti presenti; a parità di anzianità di nomina, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di età.

#### **Art. 8 - Luogo delle sedute**

1. La Consulta provinciale si riunisce di norma presso la sede della Camera di Commercio e comunque nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.
2. Non è ammessa delega di voto

#### **Art. 9 - Quorum per la validità delle riunioni**

1. Salvo i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano maggioranze qualificate, le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

#### **Art. 10 - Validità delle proposte**

1. La Consulta approva gli atti di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
2. Le votazioni sono a scrutinio palese, per alzata di mano, e a parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta.
3. I componenti presenti che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti.

#### **Art. 11 - Trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

1. In apertura dei lavori di ogni seduta della Consulta, il Presidente ed i singoli componenti presenti possono presentare argomenti non iscritti all'ordine del giorno, purché a livello di mera comunicazione.
2. Prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente valuta le comunicazioni di cui al comma precedente. In caso di riconoscimento dell'urgenza, è disposta la trattazione prima della chiusura della seduta della Consulta.

#### **Art. 12 - Partecipazioni ai lavori della Consulta**

1. Possono partecipare alle sedute oltre al Presidente e ai componenti della Consulta, il Presidente ed il Segretario Generale della Camera di Commercio, il personale la cui presenza è ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta medesima e le persone espressamente

invitate o convocate in qualità di esperti. Tali persone possono prendere parte alle discussioni in aula ma non alle votazioni.

#### **Art. 13 - Processo verbale delle sedute**

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta della Consulta e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le proposte adottate, con indicazione del voto espresso.
2. Le funzioni di segretario sono assunte dal Segretario Generale della Camera di Commercio o da un suo delegato, che provvede alla redazione del processo verbale.
3. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per l'approvazione.

#### **Art. 14 - Votazioni**

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.
2. Nelle votazioni per alzata di mano, il Presidente pone ai voti il parere o la proposta chiedendo che votino prima i componenti della Consulta che sono favorevoli e successivamente i componenti contrari; il Presidente verifica infine il numero dei componenti astenuti.
3. L'esito è proclamato dal Presidente.
4. La votazione per appello nominale avviene nel caso in cui venga richiesta a seguito di dubbi espressi in ordine al risultato conseguente alla votazione per alzata di mano.
5. E' adottato lo scrutinio segreto a mezzo di apposite schede nei casi previsti dalla legge.

### **CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo camerale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, della Camera di Commercio per sette giorni consecutivi ed entra in vigore l'ottavo giorno successivo dopo la sua pubblicazione.